



giovedì 15 settembre 2016

CODICE APPALTI

Codice Appalti, dall'Anac limiti più severi alle procedure senza gara

www.edilportale.com del 15/09/2016

SENTENZA

Si può vincere l'appalto senza gli oneri di sicurezza

www.Italiaoggi.it del 15/09/2016

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Dissesto idrogeologico: sulla Gazzetta ufficiale il fondo da cento milioni per la progettazione

www.lavoripubblici.it del 15/09/2016

PROFESSIONISTI

Il welfare piace ai professionisti

Italia Oggi pag. 41 del 15/09/2016

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Amministrazione digitale, in Gazzetta il DLgs n. 179/2016 con le modifiche al codice

www.lavoripubblici.it del 15/09/2016

LAVORI PUBBLICI

Codice Appalti, dall'Anac limiti più severi alle procedure senza gara

di Paola Mammarella 15/09/2016

La Stazione Appaltante deve dimostrare che il lavoro o il servizio è 'infungibile' e nessun altro può svolgerlo



15/09/2016 – Se la Stazione Appaltante vuole affidare un lavoro, un servizio o acquistare dei beni senza bandire una gara deve dimostrare che il lavoro o il servizio è “infungibile”, cioè che sul mercato non esiste nessun altro soggetto capace di svolgere quel compito. La stretta è arrivata con una nuova [linea guida](#), attuativa del [Codice Appalti](#), messa a punto dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Si tratta di un accorgimento adottato a ragion veduta. Secondo le rilevazioni dell'Anac, infatti, nel 2014 le procedure aggiudicate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ammontano a circa 15 miliardi di euro. Questo accade nel 50% degli appalti di servizi, nel 40% delle gare per l'acquisto di beni e nel 10% dei lavori pubblici. Perché questo succede? Ci sono due spiegazioni: la volontà di aggirare le regole della concorrenza e il lock-in. Quest'ultimo caso si verifica quando le decisioni prese in passato dall'Amministrazione le tolgono la libertà di scegliere altri fornitori perché, ad esempio, sono stati sostenuti costi fissi non recuperabili, che quindi andrebbero persi se si cambiasse operatore. Un caso pratico sono le soluzioni

tecnologiche. Una volta inserite in un sistema più ampio, può diventare impossibile cambiarle senza causare inefficienze e perdite economiche.

Gare infungibili e rispetto della concorrenza

Per evitare possibili distorsioni e scelte sbagliate, in grado di condizionare le Amministrazioni per molto tempo, L'Anac ha fissato una serie di accorgimenti cui attenersi. L'Authority anticorruzione fa una premessa: non esiste una regola generale, ma occorre procedere caso per caso. Innanzitutto la Stazione Appaltante deve informare il mercato della sua volontà di bandire una gara pubblicando un avviso sul proprio sito web per almeno 15 giorni. In questo modo gli operatori interessati possono presentare delle proposte e l'Amministrazione può capire se esistono più concorrenti adatti o se ce n'è solo uno in grado di svolgere l'incarico. L'Anac suggerisce anche di svolgere consultazioni di mercato per controllare l'offerta e valutare il comportamento tenuto da altre Amministrazioni in procedure analoghe. Una delle possibili soluzioni individuate dall'Anac è il multi – sourcing, cioè prevedere che un singolo affidamento possa essere affidato a due o più fornitori. La soluzione presenta però dei rischi perché aumenterebbero i costi a carico della Stazione Appaltante e anche i rischi di collusione tra le imprese. Un'altra proposta è agire sulle specifiche tecniche, bandendo gare basate su standard e non su sistemi prioritari. In questo modo è più facile avere una maggiore scelta sul mercato, a tutto vantaggio della concorrenza.

© Riproduzione riservata

**ItaliaOggi**

Numero 219, pag. 36 del 15/09/2016

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si può vincere l'appalto senza gli oneri di sicurezza

Dario Ferrara

Confermata la vittoria dell'appalto per le imprese che pure non hanno indicato gli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta. Possibile? Sì, se la gara è strutturata con un accordo quadro che regola i successivi interventi da realizzare con un importo massimo prefissato per ogni lotto. E ciò perché si tratta di lavori di manutenzione da effettuare in immobili pubblici che ancora non si conoscono con esattezza: l'obbligo di puntuale indicazione, dunque, resta escluso in capo alle società partecipanti, che possono limitarsi a offrire una percentuale di ribasso rispetto al prezzario approvato dalla regione. È quanto emerge dalla sentenza 7477/16, pubblicata dalla sezione seconda ter del Tar Lazio.

Due componenti. L'impresa tagliata fuori da un lotto importante di opere non riesce a far annullare l'aggiudicazione ai rivali. Gli oneri di sicurezza costituiscono una percentuale del prezzo dell'appalto che è riconducibile alle spese generali. E gli oneri a carico delle imprese hanno una componente gestionale e un'altra operativa: nella prima rientrano ad esempio le spese mediche e la formazione, nella seconda le misure di prevenzione legate a uno specifico appalto, dalle impalcature alle tettoie. L'accordo quadro, poi, si pone come un contratto normativo che disciplina i successivi interventi di manutenzione negli immobili da affidare di volta in volta. La stazione appaltante, dunque, non può calcolare da prima i costi di sicurezza da rischi di interferenza nel cantiere fra le varie società. Ma anche le imprese non possono prevedere gli esborsi, almeno per la componente operativa.

Stima impossibile, È questa, in effetti, la peculiarità del manutentore unico, un sistema che si fonda sulla stipula di un accordo quadro per un determinato ambito di territorio, il quale consente poi di affidare i futuri interventi sulla base di singoli contratti attuativi; un sistema, spiega la stazione appaltante, che è stato approvato anche dall'Anac-Avcv: un parere dell'autorità conferma che in tali casi non risulta possibile una stima degli oneri di sicurezza. D'altronde lo stesso capitolato d'appalto «incriminato» non prevede in modo esplicito l'onere di specificare in anticipo gli esborsi per la sicurezza aziendale. Spese di giudizio compensate per la novità e la complessità della questione.

ItaliaOggi copyright 2014 - 2016. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Torna indietro](#) [Stampa la pagina](#) 

AMBIENTE

Dissesto idrogeologico: sulla Gazzetta ufficiale il fondo da cento milioni per la progettazione

15/09/2016

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 8



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 gennaio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

In vigore le **modalità di funzionamento** del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del 14 settembre 2016 con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016**. La pubblicazione fa seguito al via libera della Corte dei Conti che ha registrato il provvedimento.

100 milioni, quindi, per il dissesto idrogeologico dei quali **24 milioni di euro** nell'anno finanziario **2016**, **50 milioni di euro** nell'anno finanziario **2017** e **26 milioni di euro** nell'anno finanziario **2018**.

Il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" è diretto a **favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali** delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili. Il finanziamento del fondo è finalizzato alla **redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori**. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di

assegnazione dei fondi. Sono beneficiari delle risorse del *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"* i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico.

L'**articolo 3** contiene le **modalità di funzionamento** del *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"* e nello stesso è precisato che le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo DPCM. In via prioritaria sono finanziate le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni"*, di cui al DPCM 15 settembre 2015, ivi compresi gli incarichi di progettazione già conferiti a far data dal 15 settembre 2015. Gli ulteriori interventi per i quali il *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"* finanzia la progettazione sono selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati.

Al decreto sono allegati:

- la **tabella 1** relativa alle Percentuali da applicare all'importo complessivo degli interventi per la determinazione del valore di riferimento per il computo del finanziamento della progettazione;
- la **tabella 2** relativa all'incidenza dei livelli progettuali in percentuale dell'importo totale del finanziamento della progettazione;
- la **nota sul calcolo dell'entità del finanziamento** della progettazione;
- la **tabella A** contenente le indicazioni relative all'accertamento dell'ammissibilità del finanziamento;
- la **tabella B** contenente i criteri da adottare ai fini della formazione degli elenchi su base regionale degli interventi.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata


A un anno dal varo della gestione autonoma attivate 60 mila coperture. Nuove tutele in arrivo

Il welfare piace ai professionisti

Il piano di assistenza prende sempre più piede negli studi

Un nuovo Piano di assistenza professionisti prende sempre più piede negli studi professionali. A distanza di un anno dal lancio, infatti, sono quasi 60 mila le coperture integrative attivate ai datori di lavoro degli studi professionali che stanno già usufruendo dell'opportunità prevista dal Ccnl degli studi professionali, rinnovato nel 2015. E anche i programmi di prevenzione e le prestazioni specialistiche erogate crescono a ritmo sostenuto. Ma non solo. Una novità attende tutti i datori di lavoro già iscritti al Piano di assistenza professionisti. Dal prossimo 1° ottobre, infatti, scatterà una nuova garanzia che prevede una diaria per inabilità temporanea al lavoro, che andrà ad arricchire l'offerta delle prestazioni della gestione autonoma a favore dei professionisti.

Check up annuale a carico della compagnia assicurativa, un ampio plafond per le visite specialistiche, trattamenti fisioterapici riabilitativi, accertamenti diagnostici post prevenzione in caso di sospette patologie oncologiche e cardiovascolari rappresentano infatti i servizi più richiesti dai datori di lavoro degli studi; ma anche le coperture infortuni per morte e invalidità permanente e quelle per lo studio/ufficio, in caso di eventi fortuiti che possano mettere in pericolo la sicurezza dello stesso e delle persone che vi lavorano, sono



in costante aumento.

Alla luce dei positivi risultati raggiunti dal Piano di assistenza e grazie agli automatismi introdotti dal Contratto, il primo obiettivo è quello di raggiungere quota 100 mila coperture integrati-

ve entro la fine dell'anno. E su questo fronte, la Cadiprof sta monitorando le posizioni contributive degli iscritti, dopo l'entrata in vigore del rinnovo contrattuale. Va ricordato che le coperture vengono attribuite automaticamente al datore

di lavoro-professionista, senza costi aggiuntivi rispetto ai contributi mensili dovuti per ciascun lavoratore in base all'art. 13 del Ccnl studi professionali. Il nuovo Contratto ha previsto, infatti, un contributo da destinare alla bilateralità del

settore di 22 euro al mese, per 12 mensilità, per ogni dipendente assunto con il Ccnl studi professionali. Tale contributo consente ai datori di lavoro, collaboratori e dipendenti di usufruire dei servizi previsti dal Piano di assistenza professionisti, ma anche di tutte le prestazioni erogate da Ebiopro (l'Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali): sostegno al reddito, rimborso dei permessi di studio, telelavoro, voucher per le spese di formazione in materia di salute e sicurezza, una tantum per i lavoratori in cig in deroga...

Nei prossimi giorni verrà inviata una comunicazione agli studi professionali e ai loro consulenti intermediari per verificare l'adeguamento del contributo dovuto mensilmente per ciascun dipendente ed eventualmente regolarizzare la posizione attraverso il modello F24 sezione Inps causale contributiva Assp. Il mancato adeguamento contributivo impedisce l'attivazione delle coperture automatiche di assistenza al datore di lavoro; mentre l'omesso versamento delle quote destinate alla bilateralità, previste dal Ccnl degli studi professionali, oltre alla rinuncia delle tutele previste dal contratto, determina l'obbligo per il datore di lavoro del pagamento al lavoratore di un elemento distinto della retribuzione pari a 32 euro lordi, per 14 mensilità oltre al tfr.

LAVORI PUBBLICI

Amministrazione digitale, il Gazzetta il DLgs n. 179/2016 con le modifiche al Codice

15/09/2016



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016 il **Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179** recante "*Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Il nuovo decreto entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta e apporta parecchie modifiche al **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82** recante "*Codice dell'amministrazione digitale*". Interessante è la modifica all'**art. 6-bis** che riguarda le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del

Servizio sanitario nazionale) e per la quale è disposto che la PEC inserita in INI-PEC costituisce l'unico mezzo di comunicazione e notifica. Viene previsto, inoltre, che l'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale. Infine, al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "*Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi*", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Le suddette amministrazioni devono aggiornare gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

A cura di Redazione **LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata